

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
94/C 201/01	ECU.....	1
94/C 201/02	Aiuti di Stato — C 22/94 (N 53/94) — Belgio (*)	2
94/C 201/03	Approvazione di un aiuto di Stato a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi nei quali la Commissione non solleva obiezioni (*)	4
94/C 201/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (*)	6
94/C 201/05	Comunicazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio concernente il caso IV/34.761 — Accordo di cooperazione fra SAS e Icelandair (Caso IV/34.761) (*)	9
94/C 201/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.471 — Delhaize-PG) (*)	11
94/C 201/07	Comunicazione delle decisioni «strutture agrarie»	12
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
94/C 201/08	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo a interventi in favore delle foreste tropicali (*)	15

(*) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
94/C 201/09	Invito a presentare domanda di finanziamento per la realizzazione di operazioni pilota volte a preparare, promuovere o facilitare la realizzazione di progetti nei seguenti settori ambientali a livello mondiale: cambiamento climatico, protezione della fascia di ozono, conservazione della diversità biologica, protezione delle foreste tropicali, temperate e boreali, rapporto popolazione-ambiente	19
94/C 201/10	Microscopio elettronico — Procedura aperta	21
94/C 201/11	Stampa di una lettera d'informazione — Procedura aperta	22
94/C 201/12	Assistenza e consulenza tecnica — Procedura di preinformazione	23

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

22 luglio 1994

(94/C 201/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,5467	Dollaro USA	1,20377
Corona danese	7,53076	Dollaro canadese	1,65638
Marco tedesco	1,92121	Yen giapponese	119,197
Dracma greca	290,408	Franco svizzero	1,62448
Peseta spagnola	158,259	Corona norvegese	8,37580
Franco francese	6,56775	Corona svedese	9,45113
Sterlina irlandese	0,798094	Marco finlandese	6,35167
Lira italiana	1905,27	Scellino austriaco	13,5171
Fiorino olandese	2,15498	Corona islandese	83,3969
Scudo portoghese	197,032	Dollaro australiano	1,62891
Sterlina inglese	0,788682	Dollaro neozelandese	1,99233
		Rand sudafricano	4,44972

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

AIUTI DI STATO

C 22/94 (N 53/94)

Belgio

(94/C 201/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito al progetto del governo belga di concedere un aiuto a BVBA DS Profil, Vlaanderen

Con lettera di seguito riportata la Commissione ha informato il governo belga della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

«Con la lettera del 3 gennaio 1994, ricevuta dalla direzione generale IV il 6 gennaio 1994, il governo belga ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e della disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche⁽¹⁾, un progetto di aiuto a BVBA DS Profil, Dendermonde, inteso a coprire una parte dei costi d'investimento per un nuovo impianto di produzione di fiocco di poliestere e la successiva trasformazione in ovatta.

L'investimento e la possibilità che benefici di un aiuto sono stati discussi in uno scambio di lettere tra le autorità belghe e la direzione generale IV della Commissione intervenuto nel 1993. In tale occasione la direzione generale IV ha confermato che la disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche non riguarda esplicitamente taluni aspetti dell'investimento — miscelazione, cardatura, imballaggio — bensì solo la produzione e la testurizzazione di fibre e la polimerizzazione integrata alla produzione. La direzione generale IV ha peraltro fatto notare anche che, come riconosciuto dalle autorità belghe, detti aspetti del progetto d'investimento sono connessi al processo di produzione. Di conseguenza, qualsiasi aiuto a favore di una parte o di tutti gli investimenti in questione andava considerato come un sostegno alla produzione di fibre sintetiche e, conformemente alla disciplina, doveva essere notificato alla Commissione, ancora allo stadio di progetto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, anche se erogato nell'ambito di un regime già approvato dalla Commissione.

Con lettera del 15 febbraio 1994 la Commissione ha rilevato che la notifica era incompleta e ha chiesto ulteriori informazioni nonché il chiarimento di alcuni punti. Il governo belga ha risposto con una lettera del 9 marzo 1994, ricevuta della Commissione il 14 marzo 1994.

Il progetto che le autorità belghe intendono sostenere riguarda l'estrusione del fiocco di poliestere e il trattamento superficiale della fibra nonché le successive fasi di miscelazione, cardatura, imballaggio e stoccaggio del prodotto finale, l'ovatta di poliestere. La capacità pro-

duttiva di fiocco di poliestere e, di conseguenza, di ovatta di poliestere dell'impresa è di 5 tonnellate al giorno (6,7 decitex).

BVBA DS Profil è una società relativamente nuova, essendo stata costituita nel 1990. Essa conta meno di 50 dipendenti e la quota del suo capitale detenuta da imprese che non sono di piccole o medie dimensioni non supera il 25 %. Tutte le azioni sono di proprietà della stessa famiglia, direttamente o indirettamente tramite società delle quali i membri della famiglia costituiscono l'azionista principale. Il governo belga ha dichiarato pertanto l'impresa ammissibile a beneficiare di aiuti ai sensi della legge del 4 agosto 1978 per l'espansione delle piccole e medie imprese.

I costi totali dell'investimento in questione, che è stato completato nel giugno 1993, sono di 2 786 434 ECU, suddivisi come segue:

(Costi in ECU)

Terreni e fabbricati	791 800
<i>Impianti</i>	
Estrusione e testurizzazione	307 359
Trattamento superficiale	663 744
Miscelazione	545 914
Cardatura	217 161
Imballaggio e stoccaggio	<u>260 456</u>
Totale	2 786 434

Sono stati creati in totale 12 posti di lavoro: sette di operaio, uno d'impiegato e quattro di dirigente. Il prodotto finito, l'ovatta di poliestere, è venduto ad imprese del settore dell'arredamento in Belgio, Francia, Paesi Bassi e Germania, per essere utilizzato come materiale per trapuntatura, cuscinatura o imbottitura. Un'ulteriore espansione è prevista per la fine del 1994.

Nonostante il parere espresso dalla direzione generale IV, il governo belga ha sostenuto che, poiché la miscelazione, la cardatura, l'imballaggio e lo stoccaggio non sono contemplati direttamente nella disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche, gli aiuti a queste parti dell'investimento esulano dall'ambito di applicazione della disciplina stessa e, se concessi nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, sono compatibili con il mer-

⁽¹⁾ GU n. C 346 del 30. 12. 1992.

cato comune. I costi totali di queste parti dell'investimento sono stati stimati ammontare a 1 427 349 ECU, calcolati sommando i relativi costi degli impianti e quelli dei terreni e fabbricati; a questi ultimi è stata attribuita la stessa quota di quella dei costi degli impianti.

In conclusione, le autorità belghe intendono concedere aiuti a BVBA DS Profil, a seguito della domanda dell'impresa del 1° novembre 1991, a favore delle parti dell'investimento che non rientrano nella disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche. Gli aiuti dovrebbero assumere le seguenti tre forme:

- un contributo in conto interessi (214 102 ECU) su un prestito di 952 381 ECU contratto per un periodo di sette anni, da rimborsare in 12 rate semestrali di 79 365 ECU tra il 28 febbraio 1994 e il 28 agosto 1999. Tale contributo è pari al 15 % dei costi totali dell'investimento riguardante attività che non rientrano nella disciplina degli aiuti e si compone di un contributo del 6 % a titolo di aiuto normale, di un ulteriore 6 % per l'assunzione di giovani lavoratori alla prima occupazione e di un ulteriore 3 % motivato dal fatto che l'investimento è il primo effettuato in una nuova zona industriale ed è perciò considerato come un progetto d'interesse strategico. Il contributo sarà pagato per tre anni in rate annuali con inizio un anno dopo l'erogazione del prestito;
- esenzione dal pagamento anticipato dell'imposta immobiliare (14 273,49 ECU), pari all'1 % dei costi totali dell'investimento in attività che non rientrano nella disciplina degli aiuti;
- autorizzazione ad applicare un ammortamento accelerato (valore incerto) ai costi dell'investimento relativi ai fabbricati e agli impianti per le attività che non rientrano nella disciplina degli aiuti. Ciò consentirà un ammortamento ad un tasso annuale doppio di quello normale per tre esercizi consecutivi a partire da quello nel quale è stato effettuato l'investimento.

Le autorità belghe hanno dichiarato che la decisione di assegnazione dell'aiuto non è stata ancora presa e che, pertanto, non è stato ancora effettuato alcun versamento dell'aiuto.

L'aiuto progettato costituisce senza alcun dubbio un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, poiché consentirebbe a BVBA DS Profil di effettuare l'investimento in questione senza doverne sostenere il costo totale. Inoltre, poiché esiste un commercio all'interno dello Spazio economico europeo per questo tipo di fibre (circa 165 000 t di fibre grezze e 6 000 t di fibre lavorate nel 1992), l'aiuto progettato potrebbe alterare la concorrenza e incidere sugli scambi. Poiché, inoltre, esistono altri fabbricanti di fiocco di poliestere all'interno della Comunità, qualsiasi riduzione artificiale del costo dell'investimento rafforzerebbe la posizione concorrenziale di BVBA DS Profil rispetto ai suoi concorrenti.

L'intensità nonché altri aspetti dell'aiuto, così come le forme in cui sarebbe concesso, sono conformi alle condi-

zioni alle quali la Commissione ha autorizzato la legge del 4 agosto 1978 in quanto compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) (1).

La libertà degli Stati membri di concedere aiuti all'industria delle fibre sintetiche è soggetta a restrizioni fin dal 1977. Le restrizioni sono state introdotte per limitare la concessione di aiuti che determinerebbero un aumento di capacità nella produzione delle principali fibre sintetiche. Benché non sia chiaro quando l'investimento di cui trattasi sia stato intrapreso — le autorità belghe hanno indicato sia il novembre 1990 che il novembre 1991 — l'aiuto progettato deve essere esaminato ai sensi dell'attuale disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche, che è in vigore dal 30 dicembre 1992 e si applica a qualsiasi proposta di aiuto ai produttori di fibre sintetiche tramite un sostegno alle loro attività.

Come la direzione generale IV ha già precisato alle autorità belghe, e come queste stesse hanno riconosciuto, gli aspetti dell'investimento che l'aiuto previsto mira a sostenere sono connessi direttamente con la produzione di fibre sintetiche e non possono essere da questa dissociati. Di conseguenza, l'aiuto progettato costituirebbe un modo per sostenere la produzione delle fibre sintetiche e, anche se venisse concesso nel quadro di un regime precedentemente approvato dalla Commissione, potrebbe essere ritenuto compatibile con il mercato comune solo se risultasse conforme alla disciplina degli aiuti di questo settore.

L'investimento ha determinato un incremento relativamente lieve della capacità di produzione del fiocco di poliestere all'interno dello Spazio economico europeo e, senza tener conto di altri cambiamenti avvenuti sul mercato, una riduzione dello stesso ordine di grandezza nell'utilizzazione delle capacità, che era circa dell'82 % nel 1992. Pertanto, qualsiasi aiuto a favore di una parte o di tutto l'investimento in questione andrebbe a detrimento degli altri produttori di fiocco di poliestere, che si adeguano ai cambiamenti del mercato senza beneficiare di aiuti o beneficiando di aiuti autorizzati dalla Commissione perché compatibili con il mercato comune.

La disciplina settoriale non prevede un'esenzione de minimis, per gli aiuti a favore di investimenti che determinino solo un piccolo incremento di capacità, bensì, al contrario, stabilisce chiaramente che la Commissione autorizza proposte di aiuto ai produttori di fibre sintetiche a condizione di una significativa riduzione della capacità di produzione da parte del futuro beneficiario. L'investimento di cui trattasi non può determinare alcuna riduzione di capacità poiché riguarda l'installazione di un nuovo impianto di produzione. L'aiuto progettato, pertanto, non è conforme alla disciplina degli aiuti del settore.

Il progetto di aiuto a BVBA DS Profil rientra nel divieto generale sancito dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Mentre la legge ai sensi della quale il governo belga

(1) Autorizzazione comunicata con la lettera SG(78) D/13815 dell'8 novembre 1978.

intende concedere l'aiuto a BVBA DS Profil è considerata compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti a favore dell'investimento in questione possono incidere sugli scambi in misura contraria al comune interesse poiché non sono conformi alla disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche.

Per questi motivi la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE in merito a tale aiuto.

La Commissione invita pertanto il governo belga a presentare le sue osservazioni ed eventuali ulteriori informazioni sull'aiuto in questione entro un mese dal ricevimento della presente lettera.

La Commissione ricorda inoltre che l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, ai termini della comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, la Commissione potrà esigere dalle imprese che ne avessero indebitamente beneficiato il rimborso di ogni aiuto concesso illegalmente, ossia senza previa notifica o senza attendere la decisione finale della Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE. Il governo belga è invitato a confermare, entro 10 giorni lavorativi dalla data di notificazione della presente lettera, che si asterrà dal versare qualsiasi aiuto oggetto della procedura prima che la Commissione abbia preso una decisione definitiva che lo autorizzi.

In assenza di tale conferma la Commissione si riserva il diritto di adottare una decisione in cui ordini al governo belga di sospendere il pagamento dell'aiuto stesso (¹).

La Commissione invita inoltre le autorità belghe ad informare senza indugio BVBA DS Profil dell'avvio della procedura e dell'obbligo di restituire, con gli interessi, gli eventuali aiuti indebitamente riscossi.

La Commissione informa il governo belga che inviterà gli altri Stati membri, i terzi interessati e le parti interessate degli Stati EFTA a presentarle le loro osservazioni mediante pubblicazione di copia della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nel supplemento SEE alla Gazzetta ufficiale.»

La Commissione invita gli Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto di cui sopra facendole pervenire, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles

Le osservazioni ricevute saranno trasmesse al governo belga.

(¹) Si veda la lettera della Commissione del 4 marzo 1991 agli Stati membri sulle procedure di notifica dei progetti di aiuto e sulle procedure applicabili agli aiuti concessi in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE.

Approvazione di un aiuto di Stato a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi nei quali la Commissione non solleva obiezioni

(94/C 201/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Viene riportata in appresso una sintesi della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni all'aiuto che il governo del Regno Unito intende concedere alla società Jaguar Cars Limited per un progetto di investimento.

Con lettera del 4 febbraio 1994 del ministero del commercio e dell'industria il governo britannico ha informato la Commissione della sua intenzione di concedere un aiuto di Stato, nel quadro del regime di assistenza selettiva regionale (RSA) e sulla base della legge di sviluppo industriale del 1982, alla società Jaguar Cars Limited, una controllata al 100 % della società Ford Motor Company USA, per un progetto di investimento inteso ad avviare la produzione della nuova serie di automobili sportive X 100 negli impianti Jaguar e Ford di Coventry, Birmingham e Merseyside

I progetti di investimento di Jaguar prendono le mosse dalla sua decisione di lanciare una nuova serie di automobili sportive di lusso, con la denominazione di codice X 100, che andrebbero a sostituire la serie XJS introdotta nel 1975, per migliorare la competitività dell'impresa in questo specifico segmento di mercato. Il nuovo

modello sarà dotato di un nuovo motore capace di migliori prestazioni e con emissioni notevolmente meno inquinanti.

La produzione della serie X 100 sarà concentrata in due stabilimenti Jaguar e in due stabilimenti Ford. Gli impianti di costruzione della carrozzeria e di verniciatura saranno sistemati nello stabilimento Jaguar di Castle Bromwich a Birmingham, dove sarà installata una nuova struttura di produzione a basso costo e a basso volume. La raffilatura e l'assemblaggio finale saranno effettuati nello stabilimento Jaguar di Browns Lane a Coventry dove sarà installato un sistema a convogliatore aereo unico. La fabbricazione del motore sarà eseguita nello stabilimento Ford di Bridgend nel Galles meridionale con una struttura completamente nuova comprendente linea di trasferimento, assemblaggio e automazione dei controlli e un impianto unico di placcatura delle pareti dei cilindri. Lo stampaggio sarà effettuato nello stabilimento Ford di Halewood a Liverpool tramite la pressa esistente che utilizzerà sia matrici nuove che matrici già esistenti. Tutti e quattro gli stabilimenti sono ubicati in zone ammissibili all'aiuto regionale ai sensi dell'articolo 92, para-

grafo 3, lettere a) e c), ma gli investimenti a Bridgend non rientrano tra gli investimenti sovvenzionati.

Il progetto sarà realizzato tra il 1993 e il 1997 per un costo totale di 187 Mio di UKL, dei quali 73,3 ammissibili a beneficiare dell'aiuto regionale. Gli investimenti a favore della produzione di Jaguar X 100 non determineranno un aumento di capacità. Per quanto riguarda il personale stabile, con il lancio della serie X 100 saranno mantenuti 883 posti di lavoro fino al 1998.

L'aiuto assumerà la forma di una sovvenzione pari a 9,4 Mio di UKL, a titolo del regime di aiuti autorizzato (Regional Selective Assistance), e di un aiuto in natura alla formazione professionale per un valore fino a 1,8 Mio di UKL da parte delle autorità locali. La sovvenzione sarà erogata in quattro rate tra il 1994 e il 1997 mano a mano che il progetto sarà realizzato, con la clausola di una revoca del finanziamento o di un suo rimborso qualora non siano raggiunti gli obiettivi del progetto. L'intensità dell'aiuto è pari all'11,9 % ESL, esclusa l'assistenza alla formazione del personale.

La parte dell'aiuto pari a 9,4 Mio di UKL è soggetta a notifica nel quadro della disciplina comunitaria degli aiuti all'industria automobilistica. Data l'esistenza di un notevole commercio intracomunitario in automobili sportive di lusso, gli aiuti in questione, che tolgono all'impresa interessata una parte dei costi di investimento, rischiano chiaramente di distorcere la concorrenza tra i fabbricanti di automobili e incidere sugli scambi all'interno della Comunità ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 62, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

Dato che i corsi di formazione professionale, forniti dal locale istituto per la formazione e l'impresa (Training and Enterprise Council), consistono esclusivamente in corsi generici non incentrati specificamente sui veicoli, che forniscono nozioni professionali generali utilizzabili in altre imprese o settori industriali, l'assistenza alla formazione professionale in natura fino ad un massimo di 1,8 Mio di UKL non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 62, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

Poiché il costo del progetto supera i 12 Mio di ECU, l'aiuto proposto dev'essere esaminato alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica, la quale ammette i contributi validi allo sviluppo regionale forniti con investimenti in industrie automobilistiche o di motori di zone svantaggiate.

Gli stabilimenti Jaguar e Ford, nei quali sarà realizzato il suddetto piano di investimenti, si trovano a Birmingham, Coventry (zona intermedia) e Liverpool. Tutte queste zone soffrono di gravi problemi economici e sociali, in particolare di un alto livello di disoccupazione, costantemente in aumento a causa della recessione in altri settori industriali, che si è aggravata nel corso del 1993 con perdite di posti di lavoro nello stabilimento Leyland DAF di Birmingham e alla British Coal di Coventry.

Il piano di investimenti proposto conta di garantire 883 posti di lavoro fino al 1998. Esso fornirà pertanto un contributo notevole alla salvaguardia dell'occupazione nelle suddette zone, caratterizzate da disoccupazione crescente aiutandole a superare i loro svantaggi struttu-

rali. Senza aiuti il progetto in questione non verrebbe realizzato, con un conseguente aggravamento della tendenza negativa della disoccupazione, dato che la principale ubicazione alternativa presa in considerazione da Ford è una località degli Stati Uniti. Senza la realizzazione del progetto X 100 inoltre la Jaguar del Regno Unito non risulterebbe probabilmente un'operazione redditizia a lungo termine, data la scarsa probabilità che essa possa garantire il prossimo modello Jaguar. L'intensità dell'aiuto è notevolmente al di sotto dei massimali degli aiuti regionali, che sono del 30 % ESN a Castle Bromwich e Halewood e del 20 % ESN a Coventry.

In ogni caso, come è sottolineato nella disciplina degli aiuti all'industria automobilistica, nel valutare le proposte di aiuti regionali nel settore automobilistico, la Commissione deve mettere a confronto i vantaggi che tali aiuti recano allo sviluppo regionale con i loro possibili effetti negativi sull'insieme del settore, come ad esempio la creazione di una notevole sovraccapacità. Va accertato, di conseguenza, che l'aiuto sia proporzionato ai problemi che cerca di risolvere, in modo da non dare origine a distorsioni ingiustificate della concorrenza.

Per quanto riguarda i probabili effetti sull'insieme dell'industria automobilistica comunitaria, va notato che, come si è detto, Jaguar non procederà ad un incremento di capacità con la produzione della nuova serie X 100. Si può concludere pertanto che, benché il mercato europeo dell'automobile soffra attualmente di gravi problemi di sovraccapacità, il progetto qui considerato non avrà effetti negativi sull'insieme del settore e non contribuirà alla costituzione di sovraccapacità nella produzione di automobili.

La Commissione ha effettuato un'analisi costi/benefici del programma di investimenti di Jaguar, per verificare se l'aiuto proposto nel quadro del regime di assistenza selettiva regionale (RSA) sia proporzionato ai problemi regionali che intende risolvere. L'analisi ha cercato in primo luogo di individuare tutti i costi e i benefici supplementari che potevano derivare a Jaguar dalla sua decisione di effettuare la produzione della nuova serie X 100 a Birmingham, Coventry e Merseyside invece che in una regione centrale non assistita, mettendo in evidenza contemporaneamente gli svantaggi specifici che l'investitore deve affrontare in quelle regioni. L'analisi ha considerato i costi di investimento e di funzionamento supplementari originati nell'arco di tre anni di funzionamento.

Da tale analisi, che si basa ampiamente su dati forniti da Jaguar e presentati alla Commissione dalle autorità britanniche, risulta che gli svantaggi regionali netti derivanti a Jaguar e Ford dai loro investimenti a Castle Bromwich, Browns Lane e Halewood ammontano, secondo le stime, al 10,3 % in valore attualizzato degli investimenti ammissibili all'aiuto. L'intensità di aiuto proposta, dell'11,9 % ESL, supera pertanto lo svantaggio dell'1,6 %.

Secondo la politica abitualmente seguita dalla Commissione nel quadro della disciplina degli aiuti in questione, non è necessario che gli aiuti siano strettamente limitati ai costi marginali netti che l'investitore deve sostenere nelle regioni svantaggiate, purché l'investimento non provochi problemi nel settore interessato. In questi casi è possibile autorizzare una compensazione superiore agli

svantaggi come un incentivo ulteriore per l'investitore a stabilirsi nella zona assistita (si tratta del cosiddetto «top-up aid»). Dato che l'investimento qui considerato non determina un incremento della capacità produttiva di Jaguar e non contribuisce pertanto ad aggravare i problemi del settore, la Commissione può autorizzare la concessione all'impresa del totale degli aiuti regionali proposti, pari a 9,4 Mio di UKL.

Per concludere, gli aiuti regionali che il governo britannico intende erogare a Jaguar Cars Limited sono compatibili con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato

CE e con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, poiché soddisfano i criteri per l'autorizzazione degli aiuti regionali, stabiliti nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica.

Di conseguenza la Commissione ha deciso, sulla base dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE di non sollevare obiezioni al progetto delle autorità del Regno Unito di concedere 9,4 Mio di UKL di aiuto regionale, sempreché le condizioni alle quali l'aiuto notificato è legato siano mantenute.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(94/C 201/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 29. 9. 1993

Stato membro: Germania (Baden-Württemberg)

Aiuto n.: N 549/93

Titolo: Aiuto al salvataggio (Aluminium Gießerei Villingen GmbH)

Obiettivo: Assicurare il funzionamento dell'impresa per la durata della procedura volta a valutare la compatibilità di un progetto di aiuti alla ristrutturazione (C 29/93, GU n. C 306 del 12. 11. 1993)

Base giuridica: Wirtschaftsförderungsprogramm Baden-Württemberg

Bilancio: Garanzia su un prestito in base a condizioni e termini commerciali

Durata: Durata della procedura C 29/93

Data di approvazione: 16. 3. 1994

Stato membro: Spagna (Paese Basco)

Aiuto n.: N 10/94

Titolo: Siderurgia CECA e non CECA articolo 1, paragrafo 2 e articolo 6, paragrafo 2; articolo 4, paragrafo 1 della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione e articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE

Obiettivo: Partecipazione del 15 % (1,005 Mrd di PTA) nel capitale sociale di una nuova impresa GSB (che raggruppa PESA e Aforasa)

Aiuti sociali connessi alle chiusure (150 Mio di PTA)

Data di approvazione: 29. 3. 1994

Stato membro: Francia

Aiuto n.: N 89/94

Titolo: Aiuto per attività di consulenza

Obiettivo: Incoraggiare le imprese a rivolgersi a consulenti indipendenti per migliorare i propri risultati (Beneficiari: imprese private con al massimo 500 dipendenti)

Bilancio: Circa 800 Mio di FF (122 Mio di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto: Di norma a concorrenza del 50 %; limiti di liquidità

Durata: 5 anni: 1994-1998

Data di approvazione: 6. 4. 1994

Stato membro: Repubblica federale di Germania — ex RDT (Brandeburgo)

Aiuto n.: N 14/93

Titolo: Aiuti regionali agli investimenti a favore di TTR Thyssen-Rohstoff-Recycling GmbH, Berlino est

Obiettivo: Progetto d'investimenti per la costruzione di impianti supplementari per il riciclaggio del rottame

Base giuridica:

- Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
- Investitionszulagengesetz

Bilancio:

a) 7 730 000 DM

b) 2 361 000 DM

Durata: Ad hoc

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 13. 4. 1994

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 354/92

Titolo: Costruzione navale, articolo 4, paragrafo 7 della settima direttiva a favore del Camerun e dei cantieri navali tedeschi Bayerische Schiffbau e Roßlauer Schiffswerft

Obiettivo: Acquisto da parte dell'Office national des ports de Cameroun di un rimorchiatore e di una draga per mantenere ed aumentare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo nel porto di Douala

Base giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen für den Schiffbau nach dem 8. Werfthilfeprogramm — 8. Tranche

Bilancio: Credito per il 100 % del valore del contratto al tasso annuo dello 0,75 % per un periodo di 40/50 anni di cui 10 di tolleranza

Intensità dell'aiuto: Elemento di aiuto del 72,34 %, secondo il metodo di calcolo OCSE

Durata: 40/50 anni

Data di approvazione: 3. 5. 1994

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 290/92

Titolo: Costruzione navale, articolo 4, paragrafo 7 della settima direttiva a favore dell'Indonesia e del cantiere tedesco Volkswerft Stralsund

Obiettivo: Acquisto da parte di Pengerukan Indonesia di tre draghe per garantire la sicurezza dei collegamenti marittimi tra le diverse isole

Base giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen für den Schiffbau nach dem 8. Werfthilfeprogramm — 8. Tranche

Bilancio: Credito per il 90 % del valore del contratto al tasso annuo del 3,5 % per un periodo di 11 anni

Intensità dell'aiuto: Elemento di aiuto del 25,35 %, secondo il metodo di calcolo OCSE

Durata: 11 anni

Data di approvazione: 3. 5. 1994

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 18/94

Titolo: Costruzione navale, articolo 4, paragrafo 7 della settima direttiva a favore della Repubblica popolare cinese e del cantiere tedesco Brant Werft GmbH, di Oldenburg

Obiettivo: Acquisto di tre navi da carico per due compagnie pubbliche locali cinesi per far fronte all'aumento della domanda e come investimento di sostituzione

Base giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen für den Schiffbau nach dem 8. Werfthilfeprogramm — 8. Tranche

Bilancio: Credito per il 90 % del valore del contratto al tasso annuo del 3,25 % per un periodo di 12 anni di cui 1 di tolleranza

Intensità dell'aiuto: Elemento di aiuto del 30,03 %, secondo il metodo di calcolo OCSE

Durata: 12 anni

Data di approvazione: 3. 5. 1994

Stato membro: Germania (Vecchi Länder)

Aiuto n.: N 110/94

Titolo: Regime di aiuti in conto capitale

Obiettivo: Incoraggiare l'avviamento e l'espansione di attività tramite la concessione di prestiti in conto capitale a lungo termine

Base giuridica: Bundeshaushaltsplan, Programmrichtlinie Eigenkapitalhilfe-Programm zur Förderung selbständiger Existenzen

Bilancio:

— 1994: 2,8 Mio di DM

— 1995: 27,7 Mio di DM

— 1996: 62,6 Mio di DM

Intensità dell'aiuto: Inferiore al 7,5 % lordo per le medie imprese; inferiore al 15 % lordo per le piccole imprese

Durata: 1994-1996 (ma le erogazioni si protrarranno negli anni successivi)

Data di approvazione: 11. 5. 1994

Stato membro: Danimarca

Aiuto n.: N 178/94

Titolo: Regime di garanzie per società a capitale di rischio

Obiettivo: Garanzia di Stato a favore di società a capitale di rischio che apportano capitale proprio a PMI innovative

Base giuridica: Forslag til lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed

Bilancio: 500 Mio di DKR (64 Mio di ECU)

Intensità dell'aiuto: Massimo 50 Mio di DKR (6,4 Mio di ECU) per società a capitale di rischio. Intensità massima dell'aiuto: 25 %

Durata: 2 anni

Data di approvazione: 20. 5. 1994

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 52/94

Titolo: Sovvenzioni per crediti all'esportazione

Obiettivo: Si tratta di sovvenzioni concesse per coprire parzialmente il costo del finanziamento di crediti all'esportazione. Le sovvenzioni, accordate in conformità con il Consensus OCSE, sono destinate a controbilanciare distorsioni di concorrenza dovute a crediti all'esportazione finanziati da governi stranieri

Base giuridica: Besluit van de Staatssecretaris Economische Zaken

Bilancio:

- 1994: 30,9 Mio di HFL/14,3 Mio di ECU
- 1995: 30,8 Mio di HFL/14,2 Mio di ECU
- 1996: 29,5 Mio di HFL/13,6 Mio di ECU
- 1997: 29,3 Mio di HFL/13,5 Mio di ECU
- 1998: 29,3 Mio di HFL/13,5 Mio di ECU

Intensità dell'aiuto: A concorrenza di 10 Mio di HFL/4,6 Mio di ECU; 35 % della quota della commessa destinata all'esportazione; capitalizzazione della differenza tra rifinanziamento e tassi d'interesse contrattuali

Durata: Non determinata

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 20. 5. 1994

Stato membro: Spagna (Catalogna)

Aiuto n.: N 194/94

Titolo: Misure di aiuto a favore di cooperative e società anonime in Catalogna

Obiettivo: Aiuti — investimenti ed altre attività delle entità di economia sociale

Base giuridica: Resolución sobre el fomento de la economía social en Cataluña con el establecimiento de programas de ayuda destinados a las cooperativas y a las sociedades anónimas laborales

Bilancio: 200 Mio di PTA (1,3 Mio di ECU) (1 ECU = 157,305 PTA)

Intensità dell'aiuto: Aiuti forfettari con vari massimali

Durata: 1994

Data di approvazione: 20. 5. 1994

Stato membro: Spagna (Andalusia)

Aiuto n.: N 196/94

Titolo: Misure a favore dello sviluppo e della promozione commerciale

Obiettivo: Aiutare le PMI, i raggruppamenti di imprese commerciali, gli enti senza scopo di lucro, le fiere e i concorsi commerciali

Base giuridica: Ley 30/1982 de 26 de noviembre de 1982, Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común

Bilancio: 380 Mio di PTA (2,42 Mio di ECU)

Durata: 1994

Data di approvazione: 20. 5. 1994

Stato membro: Spagna (Melilla)

Aiuto n.: N 197, N 198 e N 199/94

Titolo: Aiuti alle imprese per la creazione di posti di lavoro

Obiettivo: Programmi di aiuti istituiti nell'ambito del programma operativo Melilla cofinanziati dal FESR

Base giuridica: Reglamentos de ayudas públicas a Melilla

Bilancio:

- 364 Mio di PTA (N 197/94)
- 240 Mio di PTA (N 198/94)
- 375 Mio di PTA (N 199/94)

Durata: 1999

Data di approvazione: 20. 5. 1994

Stato membro: Germania (Sassonia)

Aiuto n.: N 751/93

Titolo: Regime di aiuti agli investimenti a favore dell'agriturismo

Obiettivo: Sovvenzioni per promuovere l'agriturismo e contribuire in tal modo allo sviluppo economico delle regioni rurali (beneficiari: enti locali e privati)

Base giuridica: Richtlinien für die Förderung von Urlaub auf dem Land — §§ 23 und 44 der Sächsischen Haushaltsordnung

Bilancio:

- 1993-1994: 8 Mio di DM
- 1995: 10 Mio di DM

Intensità dell'aiuto: 30 %-40 %

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 25. 5. 1994

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 202/94

Titolo: Aiuti all'adeguamento del potenziale di pesca per il 1994

Obiettivo: Favorire l'adeguamento dello sforzo di pesca (beneficiari: da 10 a 50 pescherecci)

Base giuridica: Besluit capaciteitsaanpassing vissersvloot 1994, BB 82, STCRT 1994

Bilancio: 8 Mio di HFL (\pm 3 703 703 ECU)

Intensità dell'aiuto: 7 250 HFM (\pm 3 356 ECU) per tonnellata di stazza dei pescherecci in questione

Durata: 1994

Condizioni: La concessione degli aiuti è subordinata alla cessazione definitiva delle attività delle navi che pescano il merluzzo bianco e altre specie di pesci tonidi

Data di approvazione: 10. 6. 1994

Stato membro: Spagna

Aiuto n.: N 281/94

Titolo: Misure a favore del settore della pesca

Obiettivo: Concessione di aiuti al settore della pesca (oltre 1 000 beneficiari)

Base giuridica: Real Decreto por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, la agricultura, la comercialización, transformación y promoción de sus productos

Bilancio: 450 Mio di ECU

Intensità dell'aiuto: Secondo le aliquote e i tassi di partecipazione fissati nell'allegato I

Durata: 6 anni (1994-1999)

Data di approvazione: 29. 6. 1994

Stato membro: Danimarca

Aiuto n.: N 307/94

Titolo: Proposta di emendamento della legge sull'aliquota forfettaria speciale, applicata all'imposta sui redditi degli esperti scientifici e dei dirigenti stranieri

Obiettivo: Neutralizzare l'effetto dell'introduzione di un nuovo tributo per il mercato della manodopera sull'aliquota forfettaria speciale applicata all'imposta sui redditi degli esperti scientifici e dei dirigenti stranieri: riduzione dell'aliquota forfettaria speciale applicata all'imposta sui redditi dal 30 % al 25 %, ossia 25 % su tutti i redditi senza detrazioni anziché un'aliquota progressiva fino al 62 % con detrazioni. Beneficiari: le imprese od enti che assumano stranieri per un periodo da 6 a 36 mesi ad uno stipendio annuo di almeno 525 000 DKR (66 000 ECU)

Base giuridica: Lov om ændring af kildeskatteloven og personskatteloven

Bilancio: Perdita di gettito fiscale pari a 25 Mio di DKR all'anno

Durata: Indeterminata

Comunicazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio concernente il caso IV/34.761 — Accordo di cooperazione fra SAS e Icelandair

(Caso IV/34.761)

(94/C 201/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. La domanda

Il 22 giugno 1993, Scandinavian Airlines System («SAS»), S-161 87 Stockholm, Svezia, e Icelandair (Flugleidir h. f.), 101 Reykjavik, Islanda («Icelandair»), hanno presentato, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87, una domanda di decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE relativo alla loro lettera di intenti concernente la cooperazione qui di seguito descritta.

Alcune parti della cooperazione non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 e saranno pertanto trattate nel quadro delle disposizioni del regolamento n. 17 del Consiglio.

All'indomani dell'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) il 1° gennaio

1994, la Commissione ha invitato i ricorrenti a sottoporle ulteriori informazioni. Oltre che sulla base dell'articolo 85 del trattato CE, la Commissione valuterà la cooperazione ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

II. Disposizioni dell'accordo

1. Principali aree di cooperazione

Le principali aree di cooperazione sono le seguenti:

- completo interlining e relativi accordi di ripartizione proporzionale;
- programma comune Frequent Flyer;

- SAS opererà come agente a terra per Icelandair a London Heathrow, Amburgo, Francoforte e in Scandinavia;
- commercializzazione comune selettiva;
- condivisione dei locali e dei servizi di accettazione in alcuni aeroporti europei;
- cooperazione sui due percorsi che seguono.

2. Cooperazione su percorsi specifici

Icelandair ha iniziato le attività sul percorso Copenaghen—Amburgo e ritorno, secondo un orario che dovrà coordinare con SAS. Per i voli gestiti da Icelandair, le parti intendono utilizzare il codice comune «FI/SK». Nei riguardi di questo percorso non sono stati conclusi accordi di ripartizione dei costi o delle entrate.

Le parti coordinano gli orari sul percorso Reykjavik—Copenaghen. Non è stato concluso alcun accordo sulla limitazione della capacità o della frequenza e non è prevista alcuna limitazione della concorrenza sulle tariffe.

III. Argomenti delle parti

1. Miglioramenti e vantaggi per i consumatori

Sul percorso Copenaghen—Amburgo il principale vantaggio è il mantenimento dell'attuale livello di servizi su una base economica. Il consumatore beneficerà inoltre di un interlining completo fra SAS e Icelandair.

Sul percorso Reykjavik—Copenaghen il vantaggio principale per i passeggeri è costituito dal miglioramento dell'orario, come anche dal completo interlining.

Il mantenimento o l'aumento delle frequenze di due linee feeder per Copenaghen rafforzerà il ruolo di Copenaghen come aeroporto principale di SAS. Il miglioramento della competitività dell'aeroporto di Copenaghen rispetto ad altri aeroporti principali concorrenti andrà a vantaggio dei consumatori.

Gli accordi in materia di commercializzazione e promozione conclusi fra le parti faciliteranno lo sviluppo di una piccola compagnia aerea, Icelandair, quale concorrente nei collegamenti all'interno dello Spazio economico europeo, e ciò andrà a vantaggio dei consumatori.

Le parti sostengono che i consumatori beneficeranno anche di un miglioramento del servizio grazie alle altre forme di cooperazione previste dagli accordi, quali i ser-

vizi a terra, la condivisione dei locali, i programmi Frequent Flyer, ecc.

2. Indispensabilità delle restrizioni

Le parti sostengono che il coordinamento degli orari è alla base dell'insieme degli accordi e permette di mantenere o aumentare le frequenze dei collegamenti.

3. Nessuna eliminazione della concorrenza

Sul percorso Copenaghen—Amburgo gli accordi danno luogo ad una maggiore concorrenza grazie all'accesso di Icelandair. Gli accordi non restringono le possibilità degli altri trasportatori di accedere al percorso, il che è dimostrato dal fatto che altri due trasportatori hanno annunciato la loro intenzione di iniziare un'attività su tale percorso.

Le parti sostengono inoltre che entrambe le compagnie aeree debbono affrontare una concorrenza effettiva o realisticamente potenziale sul percorso Copenaghen—Amburgo da parte delle principali compagnie europee e di altri trasportatori aerei di paesi terzi, quali gli Stati Uniti.

Gli accordi sul percorso Reykjavik—Copenaghen non eliminano la concorrenza, poiché SAS rimane, su tale percorso, un concorrente effettivo e potenziale di Icelandair.

Gli altri accordi fra le parti prevedono forme di cooperazione abituali fra i trasportatori aerei che, secondo le parti, non elimineranno la concorrenza, tenuto conto delle dimensioni rispettive della loro attività.

La presente comunicazione è pubblicata conformemente alla procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

La Commissione, avendo giudicato la domanda ricevibile, invita i terzi interessati e gli Stati membri a presentare le loro eventuali osservazioni entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, citando il riferimento IV/34.761, all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
Direzione D
200 rue de la Loi
B-1049 Bruxelles

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.471 — Delhaize-PG)**

(94/C 201/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 luglio 1994 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Delhaize «The Lion» BV controllata da Delhaize «Le Lion» SA acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) di detto regolamento il controllo dell'insieme di PG Group a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Delhaize: distribuzione alimentare e non alimentare;

— per PG Group: distribuzione alimentare e non alimentare.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [telefax n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.471 — Delhaize-PG, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13 (rettifica).

Comunicazione delle decisioni «strutture agrarie»

(94/C 201/07)

(Vedi comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 174 del 22 giugno 1989, pagina 31)

Decisione n. C(94) 231 della Commissione del 16 marzo 1994

Stato membro:

— Germania (Niedersachsen)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente alla conservazione, allo sviluppo e al riassetto delle zone di prati umidi.

Decisione n. C(94) 232 della Commissione del 16 marzo 1994

Stato membro:

— Germania (Brandenburg)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente agli investimenti volti a ridurre l'impatto delle attività agrarie sull'ambiente.

Decisione n. C(94) 233 della Commissione del 16 marzo 1994

Stato membro:

— Germania (Brandenburg)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente agli aiuti al primo acquisto di femmine riproduttrici.

Decisione n. C(94) 556 della Commissione del 21 aprile 1994

Stato membro:

— Germania (Sachsen-Anhalt)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, in particolare gli articoli 5 e 9, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente agli investimenti a favore di un'azienda suinicola rispettosa delle esigenze ambientali e del benessere degli animali.

Decisione n. C(94) 557 della Commissione del 19 aprile 1994

Stato membro:

— Germania (Brandenburg)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, in particolare gli articoli 5 e 9, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente all'incentivazione della cura ecologica dei siti tramite il ricorso a pecore, capre e cavalli (di razze appropriate), nonché alla selvaggina per la conservazione del paesaggio culturale.

Decisione n. C(94) 812 della Commissione del 3 maggio 1994

Stato membro:

— Grecia

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente alla decisione interministeriale n. 114 del 27 dicembre 1993, che fissa le modalità di attribuzione dell'indennità compensativa annua destinata a talune zone svantaggiate.

Decisione n. C(94) 813 della Commissione del 4 maggio 1994

Stato membro:

— Grecia (isole minori dell'Egeo)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente alla decisione interministeriale n. 112 del 27 dicembre 1993, concernente un regime di indennità compensative a favore delle zone di montagna e svantaggiate, di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e all'insediamento dei giovani agricoltori.

Decisione n. C(94) 814 della Commissione del 4 maggio 1994

Stato membro:

— Italia (Abruzzo)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente alla delibera n. 7913 della Giunta regionale degli Abruzzi, del 31 dicembre 1993, concernente i requisiti richiesti in taluni casi per l'attestazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Decisione n. C(94) 815 della Commissione del 4 maggio 1994

Stato membro:

— Germania (Thuringen)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte, entro i limiti degli articoli 5 e 9, le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente a un programma volto all'incentivazione degli investimenti nelle aziende agricole individuali.

Decisione n. C(94) 816 della Commissione del 3 maggio 1994

Stato membro:

— Regno Unito

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato

membro relativamente alla fissazione del reddito di riferimento per il 1994.

Decisione n. C(94) 817 della Commissione del 3 maggio 1994

Stato membro:

— Danimarca

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente alla fissazione del reddito di riferimento per il 1994.

Decisione n. C(94) 1184 della Commissione dell'8 giugno 1994

Stato membro:

— Germania (Sachsen)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente all'incentivazione delle misure a favore della formazione professionale e del perfezionamento nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'economia domestica.

Decisione n. C(94) 1185 della Commissione dell'8 giugno 1994

Stato membro:

— Germania (Sachsen)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente all'incentivazione delle «misure volte alla conservazione del paesaggio culturale», parte II (sottomisure «calcitazione unica correttiva» e «creazione e rinnovamento di piccoli frutteti»).

Decisione n. C(94) 1186 della Commissione dell'8 giugno 1994

Stato membro:

— Spagna

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente al decreto regio n. 62 del 21 gennaio 1994, che modifica taluni articoli del decreto regio n. 1887 del 30 dicembre 1991 sul miglioramento dell'agricoltura.

Decisione n. C(94) 1187 della Commissione del 15 giugno 1994

Stato membro:

— Spagna (Province basche)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente alle indennità compensative complementari per il 1993.

Decisione n. C(94) 1267 della Commissione del 15 giugno 1994

Stato membro:

— Spagna (Province basche)

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Tenuto conto dei testi giuridici notificati, le misure adottate in Spagna in applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 soddisfano le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 di detto regolamento, fatta salva la possibilità di un esame, nell'ambito degli articoli da 92 a 94 del trattato, delle misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Decisione n. C(94) 1268 della Commissione del 15 giugno 1994

Stato membro:

— Francia

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente all'agricoltura di montagna e alle zone svantaggiate.

NB: Per ottenere una copia del testo della decisione nella lingua o nelle lingue dello Stato membro interessato, si prega di rivolgersi al Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee, Servizio delle pubblicazioni e notifiche, edificio Breydel, ufficio 14/94, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [tel. (32-2) 295 23 64; telefax (32-2) 295 01 20].

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo a interventi in favore delle foreste tropicali ⁽¹⁾

(94/C 201/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 153 def. — SYN 500

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 10 giugno 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 S e 130 W,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio del 16 ottobre 1989: «La conservazione delle foreste tropicali: il ruolo della Comunità» ⁽⁴⁾ ha fissato le linee generali dell'azione della Comunità in questo settore;

considerando che la risoluzione del Consiglio dei ministri per la cooperazione allo sviluppo del 29 maggio 1990: «Foreste tropicali: aspetti inerenti allo sviluppo» stabiliva i principi di base per l'utilizzazione degli strumenti pertinenti ai fini della conservazione delle foreste tropicali;

considerando che in numerose risoluzioni il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per la distruzione delle foreste tropicali e per le conseguenze sulle popolazioni della foresta;

considerando che il Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990 ha chiesto che sia elaborato un programma di azione per reagire contro i pericoli che minacciano le foreste tropicali;

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno adottato la Dichiarazione di Rio sulle foreste, il programma d'azione Agenda 21 e le convenzioni sulla biodiversità e sul cambiamento climatico;

considerando che gli interventi della Comunità in favore delle foreste tropicali rientrano nei suoi obiettivi per la tutela delle foreste;

considerando che la Comunità intende ampliare le azioni volte a promuovere la conservazione delle foreste tropicali con tutti i mezzi adeguati, nell'ambito della politica ambientale e della nuova politica di cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli 130 U e seguenti del trattato;

considerando che, date le loro specifiche conoscenze, le popolazioni della foresta svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dell'ambiente, in particolare per quanto si riferisce alla conservazione delle foreste tropicali;

considerando che le condizioni ecologiche e socioeconomiche delle foreste tropicali variano all'interno delle regioni e dei paesi;

considerando che un'azione comunitaria consentirà di realizzare in maniera più compiuta gli obiettivi perseguiti, a complemento delle azioni degli Stati membri;

considerando che gli strumenti finanziari di cui dispone la Comunità per sostenere la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste potrebbero essere utilmente integrati;

considerando che, onde garantire un impatto significativo sulla protezione delle foreste tropicali, è necessario finanziare in modo adeguato le azioni indicate nel presente regolamento;

considerando che devono essere definite norme di esecuzione, in particolare riguardo al tipo di azione, ai beneficiari dell'aiuto e alle procedure di decisione,

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 19. 3. 1993, pag. 8.⁽²⁾ PE A3 — 304/93 del 29 ottobre 1993.⁽³⁾ CES 707-93 ENVI 360 del 30 giugno 1993.⁽⁴⁾ GU n. C 264 del 16. 10. 1989, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità sostiene le azioni volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e la connessa biodiversità, in conformità dei criteri e delle procedure stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento per foreste tropicali si intendono gli ecosistemi forestali tropicali o subtropicali naturali e seminaturali, tanto in climi secchi quanto in climi umidi. Le zone da considerare sono le regioni tropicali e subtropicali delimitate dal trentesimo parallelo nord e dal trentesimo parallelo sud.

2. Ai fini del presente regolamento per conservazione si intendono tutte le azioni volte a salvaguardare e a risanare le foreste tropicali e in special modo le azioni intese a proteggere o a ripristinare la diversità biologica, incluse le funzioni ecologiche dell'ecosistema forestale in questione e nello stesso tempo a garantirne, nei limiti del possibile, l'attuale e futuro valore utilitario per l'umanità e in particolare per le popolazioni della foresta.

3. Per «gestione sostenibile delle foreste» si intende la gerenza e l'utilizzazione delle foreste e dei terreni boscosi, in modo e intensità tali che si mantenga la loro diversità biologica, la loro produttività, la loro capacità di rigenerazione, la loro vitalità e capacità, per soddisfare, per le generazioni presenti e future, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti, ai livelli locali, nazionali e mondiale, e che non siano causa di pregiudizi per altri ecosistemi.

4. Per sviluppo sostenibile si intende il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità dell'ecosistema, preservando il patrimonio naturale e la sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future.

5. Per popolazioni della foresta si intendono le popolazioni indigene che vivono in comunità tribali e che abitano la foresta o la considerano la loro dimora e qualsiasi persona che viva al suo interno o nelle sue vicinanze e sia stata, per tradizione, direttamente e in larga misura dipendente da essa.

Articolo 3

1. Ai sensi del presente regolamento la Comunità offre contributi finanziari o consulenze tecniche per azioni che sostengono e promuovono le iniziative dei paesi in via di sviluppo e delle loro organizzazioni regionali per conservare e gestire in modo duraturo le foreste tropicali, nell'ambito dello sviluppo sostenibile di detti paesi e regioni.

2. I beneficiari dell'aiuto e i partner nella cooperazione possono comprendere non soltanto Stati e regioni, ma enti locali, organizzazioni regionali, enti pubblici, comunità locali o tradizionali, industrie e operatori privati, incluse le cooperative, le organizzazioni non governative e le associazioni che rappresentano le popolazioni indigene, che tra i loro obiettivi dichiarati o tra le attività regolarmente svolte includano la conservazione delle foreste tropicali.

3. È attribuita particolare attenzione alle azioni a favore della conservazione delle foreste che hanno un'incidenza rilevante in termini di effetti locali, quali la protezione dei bacini idrici e delle biosfere, la prevenzione dell'erosione del suolo e il ripristino delle zone degradate, e in termini di effetti globali, quali le variazioni climatiche e la perdita della diversità biologica.

Articolo 4

1. L'ordine di precedenza delle azioni specifiche è determinato secondo le esigenze dei singoli paesi, in conformità delle politiche regionali nazionali per lo sviluppo e l'ambiente che hanno attinenza con le foreste e in conformità delle priorità di cooperazione stabilite dalla Comunità. È tuttavia attribuita particolare considerazione alle azioni che promuovono le seguenti attività:

- a) conservazione delle foreste tropicali primarie e della loro biodiversità e rigenerazione del patrimonio forestale danneggiato sulla base dell'analisi delle cause fondamentali del disboscamento, tenendo conto delle differenze tra paesi e regioni e delle misure per combattere le suddette cause;
- b) gestione sostenibile delle foreste destinate alla produzione di legname e di altri prodotti, ma escludendo le attività di esbosco a fini commerciali nelle foreste tropicali primarie;
- c) definizione di un sistema di certificazione per il legname prodotto nelle foreste tropicali secondo i principi di gestione sostenibile;
- d) partecipazione e sostegno da parte delle popolazioni indigene nell'opera di individuazione, programmazione ed esecuzione degli interventi;
- e) sviluppo delle capacità necessarie per far fronte alle esigenze in materia di formazione a favore delle popolazioni locali, degli amministratori forestali e dei ricercatori e in materia di legislazione, maggiore sostegno politico e sociale e potenziamento istituzionale a favore delle organizzazioni e delle associazioni che operano nel campo della conservazione delle foreste;
- f) sviluppo di una politica della ricerca adattata strategicamente e avente per scopo il conferimento delle conoscenze necessarie per la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste nonché l'esecuzione di attività di ricerca e monitoraggio nell'ambito di progetti e programmi;

- g) creazione di zone cuscinetto per contribuire alla conservazione o alla rigenerazione delle foreste tropicali come parte di un più vasto programma di sfruttamento del suolo;
- h) messa a punto e attuazione di programmi di gestione forestale volti a conservare le foreste tropicali e a promuovere lo sfruttamento sostenibile del legname e di altri prodotti della foresta.

2. La Comunità esige che gli interventi attuati nell'ambito del presente regolamento siano preceduti da relazioni sul loro impatto ecologico, sociale, economico e culturale, con l'indicazione di obiettivi specifici sul piano qualitativo o quantitativo. Se possibile, questi interventi vengono valutati assieme alle popolazioni locali interessate.

3. Riguardo ai vari settori di intervento, che possono avere potenziali conseguenze dirette sulla conservazione delle foreste tropicali, la Comunità definisce e applica gli strumenti atti ad evitare che la politica perseguita o programmata comporti effetti negativi e, se possibile, a contribuire alla protezione delle foreste tropicali.

4. Le azioni a titolo del presente regolamento sono realizzate in coordinamento e a sostegno di programmi e interventi nazionali e internazionali inerenti alla conservazione delle foreste tropicali, quali il Piano d'azione per la foresta tropicale e l'Organizzazione internazionale per il legno tropicale, a condizione che detti programmi e interventi siano in armonia con i principi e con gli obiettivi indicati nel presente regolamento.

5. Se possibile le operazioni si svolgono nell'ambito di organizzazioni regionali e di programmi internazionali di cooperazione nel contesto di una politica globale sulla conservazione delle foreste.

Articolo 5

Attraverso un maggiore coordinamento gli interventi possono essere cofinanziati con gli Stati membri o con organizzazioni multilaterali, regionali o di altro tipo. Per quanto possibile, è mantenuto il carattere di aiuto comunitario.

Articolo 6

Il finanziamento della Comunità avviene mediante aiuti non rimborsabili.

Articolo 7

L'assistenza finanziaria e tecnica può coprire tutti i costi in valuta e le spese locali per l'esecuzione dei progetti e dei programmi, compresi, se necessario, i programmi integrati e i progetti settoriali.

Possono essere coperte in particolare le spese operative e amministrative di interventi di cooperazione economica, di programmi di formazione e ricerca e di progetti e programmi di sviluppo. Tuttavia, fatta eccezione per i programmi di formazione e di ricerca, in genere queste spese possono essere sostenute soltanto nella fase iniziale delle operazioni e per importi gradualmente decrescenti.

Si deve sistematicamente cercare di ottenere il contributo, specialmente finanziario, dei partner (paesi, comunità locali, imprese, singoli beneficiari) nella misura delle loro possibilità e in funzione della natura di ciascuna operazione.

Il pagamento di imposte, tasse e oneri per i servizi è escluso dal finanziamento comunitario.

Le spese relative agli studi e alle perizie a breve e a lungo termine, realizzati per aiutare i beneficiari e la Commissione a definire gli orientamenti generali, ad individuare e a preparare le azioni, nonché ad effettuare il controllo e la valutazione, sono imputate di norma alle risorse comunitarie, nel quadro del finanziamento delle singole azioni oppure separatamente.

Articolo 8

Tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri possono partecipare, a parità di condizioni, alle gare d'appalto e ai contratti di approvvigionamento e di altro tipo.

In materia di assistenza finanziaria e tecnica detta partecipazione è estesa di norma allo Stato beneficiario e, secondo i casi, può essere estesa anche ad altri paesi in via di sviluppo.

In casi eccezionali opportunamente giustificati, per componenti specifiche può essere consentita l'origine da altri paesi.

Articolo 9

Progetti e programmi per i quali il finanziamento comunitario superi 2 Mio di ECU ed eventuali modifiche sostanziali che comportino superamenti di oltre il 20 % dell'importo inizialmente stabilito sono adottati secondo la procedura fissata nell'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

1. La Commissione gestisce le attività di cooperazione relative alle foreste tropicali.
2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri, esperti di foreste tropicali, e presieduto dai rappresentanti della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da attuare. Il comitato for-

mula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente ricorrendo a votazione.

Il parere è messo a verbale; ciascuno Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato e informa quest'ultimo in merito al modo in cui se ne è tenuto conto.

3. Qualora la Commissione ritenga necessario o opportuno stabilire altre procedure ai fini dell'esecuzione delle azioni pertinenti, queste misure devono essere adottate con la procedura stabilita nel paragrafo 2.

Articolo 11

La Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale nella quale è valutata l'applicazione del presente regolamento. La relazione espone i risultati dell'esecuzione del bilancio, per quanto si riferisce agli impegni e ai pagamenti, e descrive i progetti e i programmi finanziati durante l'anno in questione. Nei limiti del possibile la relazione contiene informazioni sui fondi

impegnati a livello nazionale durante lo stesso esercizio finanziario. Essa contiene altresì specifiche e dettagliate informazioni (imprese, nazionalità, ecc.) in merito all'attribuzione dei contratti d'appalto per l'esecuzione dei progetti e dei programmi.

Relazioni valutative vengono presentate al comitato di cui all'articolo 10.

Articolo 12

Il presente regolamento è applicato secondo un'impostazione coerente con gli orientamenti generali esposti nel regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi, e nella IV Convenzione di Lomé e secondo criteri comuni in tutte le fasi del ciclo del progetto, dalla concezione alla valutazione.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare domanda di finanziamento per la realizzazione di operazioni pilota volte a preparare, promuovere o facilitare la realizzazione di progetti nei seguenti settori ambientali a livello mondiale: cambiamento climatico, protezione della fascia di ozono, conservazione della diversità biologica, protezione delle foreste tropicali, temperate e boreali, rapporto popolazione-ambiente

(94/C 201/09)

1. **Ente aggiudicante:** Commissione europea, GD XI, «Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile», unità B 4 (ambiente globale), TRMF, 1/77, rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles.

2. **Obiettivi:** Nel quadro del 5° programma comunitario di politica e di azione per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (GU C 138 del 17. 5. 1993) la Commissione prevede di concedere finanziamenti per la realizzazione di operazioni pilota volte a preparare, promuovere o facilitare piccoli progetti innovativi nei seguenti settori: cambiamento climatico, protezione della fascia di ozono, conservazione della diversità biologica, protezione delle foreste tropicali temperate e boreali, rapporto popolazione-ambiente.

Sarà accordata la preferenza ai progetti relativi ai seguenti settori:

A. Protezione della diversità biologica e delle foreste tropicali:

- a) Valorizzazione delle risorse biogenetiche nelle aree tropicali.
- b) Coinvolgimento delle popolazioni locali nella conservazione e gestione durevole delle foreste tropicali.

B. Popolazione e ambiente:

- a) Aspetti energetici e utilizzo delle risorse fornite dalla biomassa.
- b) Problemi delle migrazioni dalle aree rurali a quelle urbane nel Terzo mondo.

C. Cambiamenti climatici

Utilizzo di fonti di energia rinnovabili: ad esempio uso di pannelli solari, forni a legna, energia locale, energia eolica.

3. **Criteri di selezione**

A. Criteri obbligatori

I progetti presentati saranno presi in considerazione qualora presentino i seguenti elementi:

- un effetto volano particolarmente rilevante all'interno della Comunità o su scala regionale nel mondo;

- la più vasta estensione geografica possibile;

- l'impegno duraturo dei partecipanti a tener conto degli aspetti ambientali in merito alle loro attività;

- un approccio multisettoriale e integrato rispetto all'ambiente.

B. Criteri di esclusione

Saranno esclusi:

- i progetti già in corso;

- i progetti aventi fini commerciali;

- le proposte di ricerca o studio;

- i progetti che comportano investimenti, costi di insediamento o di esercizio;

- i progetti educativi direttamente rivolti agli studenti delle scuole, delle università ecc. . .

4. **Termini per la realizzazione:** I progetti approvati devono essere realizzati entro un periodo massimo di 24 mesi dalla data della firma dei contratti.

5. **Proponenti:** I progetti possono essere proposti da organizzazioni di ricerca o sviluppo, da ONG, da strutture pubbliche o assimilabili dei PVS, dei paesi ad economia in transizione o da paesi dell'Unione europea.

6. **Richiesta di documenti:**

a) Indirizzo: DG XI/B/4, TRMF 1/77, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, telefax (32-2) 296 95 57.

b) Il modulo per la richiesta di finanziamenti deve essere richiesto per iscritto (via telefax).

7. **Presentazione di una proposta:** La richiesta deve essere accompagnata da una lettera ufficiale con la quale si richiede esplicitamente il finanziamento. La proposta deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Essa deve contenere i seguenti elementi:

a) una descrizione particolareggiata del progetto;

- b) un modulo di richiesta che riporti in particolare le seguenti informazioni:
 Informazioni amministrative:
 — dati amministrativi del proponente (ragione sociale, statuto, indirizzo della sede legale, numero di telefono e di telefax, nome e funzione del responsabile del progetto);
 — istituto bancario (codice BIC e indirizzo, agenzia, numero di conto);
 Informazioni economiche:
 — bilancio preventivo del progetto, presentato sotto forma di tabella «entrate-uscite» e scomposizione della voce entrate (partecipazione della Commissione, fondi di proprietà del beneficiario, fondi provenienti da altri partecipanti al progetto, altri fondi pubblici o privati, ecc.) e della voce uscite (personale, con specificazione del costo unitario, viaggi e spese di soggiorno, strumentazione, ecc.);
 — la quota percentuale di partecipazione che si richiede alla Comunità;
 — fonte e ammontare degli altri eventuali contributi finanziari;
- c) una scheda sintetica, al massimo di 4 pagine, che indichi in breve:
 — il titolo del progetto;
 — la descrizione dell'azione proposta e dei risultati previsti;
 — i tempi di esecuzione e le scadenze di realizzazione;
 — il costo complessivo del progetto e la quota percentuale di partecipazione richiesta alla Comunità.
- 8. Invio delle proposte:**
- a) Indirizzo: I richiedenti sono invitati a spedire la documentazione a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Commissione europea, DG XI/B/4, TRMF 1/86, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
- b) Data ultima di invio proposta: sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente invito sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
- c) i documenti relativi alle proposte devono essere inviati in triplice copia all'indirizzo summenzionato;
- d) la proposta completa dovrà pervenire nella forma indicata all'articolo 7 per via postale e obbligatoriamente con lettera raccomandata. Farà fede il timbro postale. Sono esclusi telefax e consegna diretta, invio di documentazione incompleta e invii successivi.
- 9. Condizioni economiche:**
- a) La fattibilità economica del progetto deve essere dimostrata. Di conseguenza la Commissione deve essere informata delle modalità di finanziamento previste per la realizzazione del progetto, così come dello stato dei negoziati con i vari interlocutori (ad es. gli altri finanziatori);
- b) il richiedente deve dimostrare la solidità della propria situazione finanziaria presentando il bilancio relativo all'esercizio precedente o una documentazione finanziaria equivalente e debitamente certificata;
- c) il beneficiario deve tenere una contabilità del progetto che potrà essere sottoposta al controllo della Commissione o della Corte dei Conti in qualsiasi momento durante un periodo di cinque anni.
- 10. Finanziamento:**
 A titolo indicativo, il finanziamento ai progetti selezionati sarà limitato in linea di massima al 50 % dei costi reali di realizzazione. Inoltre l'ordine di grandezza previsto per i finanziamenti è compreso tra i 25 000 e i 100 000 ECU.
- 11. Data di invio del bando:**
 18. 7. 1994.
- 12. Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:**
 18. 7. 1994.

Microscopio elettronico

Procedura aperta

(94/C 201/10)

1. **Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di fax dell'ente aggiudicatore:** Commissione europea, Istituto materiali avanzati, Centro comune di ricerche, via Fermi 1, I-21020 Ispra.

Centro comune di ricerca, IAM TP 750, via Fermi 1, I-21020 Ispra, tel. (39) 332 78 91 97, telefax (39) 332 78 98 79.
2. a) **Modalità di stipulazione scelta:** Procedura aperta.

b) **Data limite per la presentazione delle domande:** 24. 8. 1994.
- c) **All'occorrenza, costo e condizioni di pagamento per ottenere i documenti:** Gratuiti.
- b) **Tipo di contratto oggetto della richiesta di offerta:** Contratto pubblico di fornitura.
- c) **All'occorrenza, costo e condizioni di pagamento per ottenere i documenti:** Gratuiti.
3. a) **Luogo di fornitura:** Commissione europea, Istituto materiali avanzati, Centro comune di ricerche, via Fermi 1, I-21020 Ispra.

6. a) **Data limite per il ricevimento delle offerte:** 15. 10. 1994.
- b) **Indirizzo per il loro invio:** Commissione europea, Istituto per i materiali avanzati, Centro comune di ricerca, IAM TP 750, via Fermi 1, I-21020 Ispra, tel. (39) 332 78 91 97, telefax (39) 332 78 98 79.
- c) **La o le lingue per la stesura delle offerte:** Una delle lingue comunitarie.
7. a) **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** Commissione interna o ente aggiudicante.
- b) **Data, ora e sede di tale apertura:** Non specificate.
8. a) **Cauzione e garanzie eventuali:** Garanzia bancaria pari al 20 % del prezzo della fornitura come specificato nel capitolato d'appalto.
9. **Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento ai testi che le stabiliscono:** Vedi capitolato d'appalto.
10. **All'occorrenza, forma giuridica che dovrà avere il gruppo di fornitori a cui la fornitura viene assegnata:** Nessuna forma giuridica.
11. **Informazioni riguardanti la situazione del fornitore e le formalità necessarie per la valutazione delle minime capacità economiche e tecniche che il fornitore dovrà avere:** Il fornitore non dovrà trovarsi in fallimento né in liquidazione, in diminuzione di attività, né in procinto di trattative per misure preventive, né in alcun'altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese e non dovranno essere in atto procedure per provocare tale situazione contro il fornitore.
- Che sia in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi per la previdenza sociale a favore dei dipendenti conformemente alla legislazione nazionale.
12. **Termine entro il quale il concorrente è tenuto a tenere valida la sua offerta:** 1 anno.

1. **Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di fax dell'ente aggiudicatore:** Commissione europea, Istituto materiali avanzati, Centro comune di ricerche, via Fermi 1, I-21020 Ispra.

2. a) **Modalità di stipulazione scelta:** Procedura aperta.

b) **Tipo di contratto oggetto della richiesta di offerta:** Contratto pubblico di fornitura.

3. a) **Luogo di fornitura:** Commissione europea, Istituto materiali avanzati, Centro comune di ricerche, via Fermi 1, I-21020 Ispra.

b) **Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA:** Specifiche tecniche generali.

Microscopio elettronico analitico a trasmissione a tensione media di accelerazione (200-300 kV).

Risoluzione di 0,2 nm o migliore (la risoluzione dichiarata dovrà essere dimostrata in modo soddisfacente dal fornitore sul luogo di installazione).

L'apparecchiatura dovrà comprendere:

a) colonna elettronica di base e sistema di vuoto;

b) dispositivo di formazione dell'immagine a trasmissione e scansione;

c) spettrometro a raggi X a dispersione di energia per la rivelazione di elementi leggeri fino al boro;

d) spettrometro a perdita di energia degli elettroni che consenta l'acquisizione parallela dello spettro e la formazione dell'immagine digitale a bassa perdita;

e) camera e monitor CCD;

f) sistemi elettronici, hardware e software per il comando dell'apparecchiatura di cui sopra e l'elaborazione elettronica delle immagini e dei dati;

g) qualsiasi altro accessorio utile per l'esame di leghe metalliche avanzate, ceramiche e materiali compositi.

c) **Indicazioni sulla possibilità per i fornitori di presentare un'offerta per parte delle forniture in oggetto:** L'apparecchio dovrà essere fornito completo per funzionare subito.

4. **Termine di consegna eventualmente imposto:** 1995.

5. a) **Nome e indirizzo del servizio a cui rivolgersi per il capitolato ed i documenti complementari:** Commissione europea, Istituto per materiali avanzati,

13. **Criteri che saranno adottati per aggiudicare il contratto (sono esposti i criteri diversi dal prezzo più basso se non già stabiliti nel capitolato):** Vedi capitolato d'appalto.
14. **Divieti eventuali di varianti:** Nessun divieto.
15. **Altre informazioni:**

Stampa di una lettera d'informazione

Procedura aperta

(94/C 201/11)

1. **Amministrazione appaltante:** Commissione europea, direzione generale X, «Audiovisivo, informazione, comunicazione e cultura», edificio T-120, unità X/2, ufficio 6/83, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
Tel. (32-2) 299 94 44. Telex 21877 COMEU B. Telefax (32-2) 296 53 74.
2. a) **Procedura di aggiudicazione:** Gara d'appalto aperta, n. di riferimento CPC 88442.
b) **Tipo di contratto:** Contratto di forniture e servizi.
3. a) **Luogo di consegna:** La rappresentanza della Commissione europea in Italia, nonché i destinatari della lettera.
b) **Natura del contratto:** Stampa e spedizione di una lettera di informazione mensile (4 500 esemplari, 11 numeri all'anno, eccettuato il mese di agosto) dedicata all'attualità comunitaria, pubblicata in italiano sotto la responsabilità della rappresentanza della Commissione europea in Italia (Roma).
4. **Termine di consegna:** La lettera deve essere consegnata tutti i mesi (tranne il mese di agosto), 5 giorni lavorativi dopo la consegna dell'ultimo manoscritto.
5. a) **Domanda di documenti e di informazioni:** Rivolgersi al sig. Roland Prenen, rappresentanza della Commissione europea in Italia, via Poli 29, I-00187 Roma, tel. (39-6) 69 99 92 11, telefax (39-6) 679 36 52. Il testo della gara d'appalto e dei capitolati d'appalto devono essere richiesti a mezzo lettera raccomandata al sig. Roland Prenen.
b) **Limite per inoltrare la richiesta del testo della gara d'appalto:** 30. 8. 1994.
6. a) **Limite per il ricevimento delle offerte:** 13. 9. 1994.
b) Le offerte devono essere indirizzate (in conformità al testo dell'invito a presentare offerte) al sig. Roland Prenen [vedi punto 5. a)].
c) Una lingua comunitaria.
7. a) **Persone ammesse all'apertura delle offerte:** I funzionari della Commissione europea interessati.
- 8.
9. **Modalità di pagamento:** 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture.
10. In caso di offerte congiunte, una sola società sarà responsabile dell'intero contratto.
11. **Condizioni minime:** Gli offerenti devono dimostrare le proprie risorse tecniche e finanziarie fornendo le seguenti referenze:
— un estratto dello statuto e il conto aziendale degli ultimi due esercizi;
— una dichiarazione bancaria adeguata;
— una descrizione delle risorse umane e dell'attrezzatura tecnica integrata o meno nell'impresa.
12. **Termine di validità delle offerte:** Sei mesi a partire dalla data di chiusura di cui al punto 6. a).
13. **Criteri di attribuzione:** Si terrà conto dei seguenti aspetti:
— prezzo;
— qualità;
— migliore adattamento ai requisiti del contratto e in particolare alle scadenze temporali;
— competenza;
— garanzia della regolarità del servizio;
— migliore rapporto costo-efficienza.
- 14.
- 15.
16. Non è stato pubblicato un avviso di preinformazione.
17. **Data di invio dell'avviso:** 18. 7. 1994.
18. **Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 18. 7. 1994.

Assistenza e consulenza tecnica**Procedura di preinformazione**

(94/C 201/12)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, direzione generale «Personale e amministrazione», unità politica immobiliare, opzioni e contratti, ufficio B1/13, edificio Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Lussemburgo.
Tel. (352) 430 13 46 48. Telex 3423 COMEUR. Telefax (352) 430 13 21 09.

2. **Natura e quantità o valore:** Categoria 12 - Numero di riferimento CPC: 867.

Missione di assistenza e di consulenza tecnica alla Commissione europea relativa alla preparazione di tutti i documenti necessari per indire una gara d'appalto in vista dell'aggiudicazione dei lavori di rinnovo e di ampliamento dell'edificio Jean Monnet a Lussemburgo.

Durata massima della missione: 24 mesi.

3. **Data provvisoria d'inizio delle procedure di aggiudicazione:** 8/1994.

4. **Altre informazioni:** Caratteristiche dell'edificio:

- superficie al suolo: 30 000 m²,
- superficie adibita a uffici: ± 55 400 m²,
- superficie adibita a sale di conferenza: 4 100 m²,
- cortile interno, superficie: ± 17 700 m²,
- superficie destinata a deposito di merci e parcheggio coperto: ± 52 000 m².

5. **Data di spedizione dell'avviso:** 18. 7. 1994.

6. **Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 18. 7. 1994.